



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 873

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare l'articolo 9-quater;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;

VISTA la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, contenente "Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali";

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022;

RAVVISATA la necessità di consentire che le persone che provengono dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto possano raggiungere tempestivamente, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021;

RAVVISATA la necessità di assicurare il tempestivo accesso all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con particolare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando altresì le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 e le attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione ad altre patologie;

DATO ATTO degli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in data 5 marzo 2022 cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022 del Ministero della salute;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DISPONE

Articolo 1 (Modello operativo)

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDCPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2 (Disposizioni di carattere sanitario)

1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispositivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia.
5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di 'straniero temporaneamente presente' (codice 'STP'), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

FABRIZIO
CURCIO
06.03.2022
19:11:12
GMT+01:00



Benvenuto in Italia

Di seguito ti indichiamo alcune importanti e utili informazioni per il tuo soggiorno in Italia e ti invitiamo a regolarizzare al più presto la tua presenza per accedere nel più breve tempo possibile all'assistenza sanitaria e logistica

Obblighi sanitari secondo la normativa anti Covid-19 per i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina

Per poter soggiornare nel nostro Paese devi rispettare le seguenti disposizioni:

- Fino al 31 marzo 2022, **entro 48 ore** dall'ingresso nel territorio nazionale devi effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2.
- Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.
- Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di **5 giorni** dal tampone di cui al primo punto, se negativo, puoi utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma devi esibire la certificazione di esserti sottoposto nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.
- Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi dall'ingresso, verrà garantita:
 - la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite
 - l'offerta del vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni.
- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto "rafforzato", sei autorizzato a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sarai ospitato o presso le abitazioni private messe a disposizione.

Per le informazioni circa la validità della tua documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie chiama il numero verde di pubblica utilità **1500** oppure il numero verde della Regione in cui ti trovi. Puoi anche recarti di persona presso il presidio sanitario ASL più vicino.

A chi puoi rivolgerti se hai necessità di un alloggio per te e per la tua famiglia

- Se non disponi di una sistemazione abitativa, puoi rivolgerti agli uffici della Prefettura della città in cui ti trovi, rappresentando la tua situazione e la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza.

Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano nei 90 giorni di permanenza

- In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico sei esentato dal visto d'ingresso e puoi permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di **90 giorni** dal momento dell'ingresso nell'area Schengen.
- **Affrettati a regolarizzare la tua posizione così sarà più facile darti tempestivamente l'assistenza di cui hai bisogno.**

- Se provieni da un Paese dell'area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità di quel Paese hanno già apposto sul tuo passaporto il timbro di ingresso dalla cui data devi iniziare a contare i 90 giorni.
- Se invece il tuo passaporto non è stato timbrato devi recarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi e sottoscrivere la **dichiarazione di presenza**.

Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano dopo i 90 giorni di permanenza

- Se decidi di rimanere in Italia oltre i 90 giorni devi presentarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi, ove riceverai tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano.

Altre informazioni:

- Ricorda di portare **sempre** con te il tuo passaporto e/o documento di identità.
- Se non hai con te un documento di identità l'Ambasciata Ucraina in Roma può rilasciartene uno.
- Per qualsiasi dubbio sul tuo soggiorno in Italia puoi sempre rivolgerti alla Questura-Ufficio Immigrazione o al Commissariato della Polizia di Stato a te più vicino.
- Per qualsiasi necessità o urgenza sulla tua condizione di salute puoi rivolgerti alla struttura ospedaliera a te più vicina.
- Ricorda di portare con te la **certificazione di vaccinazione anti-Covid**.
- Se hai bisogno di altre informazioni riguardanti il Covid-19 puoi chiamare i numeri regionali riportati nell'opuscolo o il Ministero della Salute raggiungibile h24 al numero 1500 dall'Italia e dall'estero +39 0232008345 - +39 0283905385.



Elenco dei numeri regionali di emergenza COVID-19

Abruzzo 800 595 459

Calabria 800 841 289

Campania 800 550 506

Emilia-Romagna 800 033 033

Friuli Venezia Giulia 800 909060

Lazio 800 118 800

Liguria 800 811 187

Lombardia 800 894 545

Marche 800 936 677

Piemonte 800 957 795

Provincia autonoma di Trento 800 867 388

Puglia 800 713 931

Sardegna 800 311 377

Sicilia 800 458787

Toscana 800 432525

Umbria 800 636 363

Valle d'Aosta 800 122 121

Veneto 800 462 340

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ

До вашої уваги подаємо важливу та корисну інформацію щодо вашого перебування в Італії та просимо вас якнайшвидше упорядкувати своє положення для отримання медичної та логістичної допомоги

Обов'язки щодо охорони здоров'я відповідно до нормативи проти Covid для громадян України, які прибули з України, та осіб, які в будь-якому випадку приїхали з України.

Щоб мати можливість залишатися в нашій країні, ви повинні дотримуватися таких правил:

- до 31 березня 2022 року, після вашого в'їзду на територію Італії протягом 48 годин ви повинні зробити, молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2;
- протягом п'яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися режиму самонагляду з обов'язковим носінням маски типу FFP2;
- до 31 березня 2022 року ви можете користуватися громадським транспортом для того, щоб дістатися до закладів охорони здоров'я та / або закладів медичного обслуговування, до місця проживання, чи до іншого місця, наданого у користування та проживання.
У салоні транспорту є обов'язкове носіння маски типу FFP2 та пред'явлення довідки з негативним результатом молекулярного тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або тесту на антиген за 48 годин;
- в пункті в'їзду на національну територію, або в будь-якому випадку протягом 5 днів після в'їзду на територію Італії вам буде гарантовано:
 - введення вакцини проти Covid-19, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту;
 - пропозиція вакцинування проти кору, паротиту, краснухи та скринінгового тесту на туберкульоз, та інші щеплення за оцінкою медиків;
- до 31 березня 2022, в очікуванні видачі так званого «посиленого» зеленого сертифіката, ви маєте право залишатися в приймальних центрах, в центрах системи захисту та інтеграції (SAI), наданих у користування та проживання, чи в приватних помешканнях.

За інформацією, щодо дійсності медичної документації чи стану здоров'я, **телефонуйте за безкоштовним номером 1500** або за безкоштовним номером регіону, в якому ви знаходитесь. Ви також можете особисто звернутися до найближчого медичного закладу ASL.

До кого ви можете звернутися, якщо вам потрібне житло для себе та вашої сім'ї.

- Якщо у вас немає житла, то ви можете звернутися до відділень Префектури у місті, в якому знаходитесь, пояснивши вашу ситуацію та необхідність влаштування у приймальних закладах.

Що ви повинні зробити, щоб упорядкувати своє становище на території Італії протягом 90 днів перебування:

- Як громадянин України, який має біометричний паспорт, ви звільнені від в'їзної візи, і ви можете перебувати на території Італії максимум 90 днів з моменту в'їзду до Шенгенської зони.

- **Поспішіть упорядкувати своє положення, таким чином буде легше оперативно надати вам необхідну допомогу.**
- Якщо ви прибули з країни Шенгенської зони, наприклад Словенії, органи влади цієї країни вже поставили штамп про в'їзд у ваш паспорт, то від цієї дати ви повинні відрахувати 90 днів.
- Якщо ж у вашому паспорті немає штампу, ви повинні звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби міста (Questura), де ви знаходитесь, і **задекларувати свою присутність.**

Що потрібно зробити, щоб упорядкувати своє положення на італійській території після 90 днів перебування.

- Якщо ви вирішили залишитися в Італії більше 90 днів, тоді ви повинні звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби міста (Questura), в якому знаходитесь, щоб отримати всю необхідну інформацію про різні можливості регулярного перебування на території Італії.

Інша інформація:

- Не забувайте завжди мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу.
- Якщо ви не маєте з собою документа, що посвідчує особу, то вам може його видати Консульство України в Римі.
- У разі будь-яких сумнівів, щодо вашого перебування в Італії, ви завжди можете звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби (Questura), або до найближчого до вас комісаріату державної поліції.
- У разі будь-якої потреби або невідкладності щодо стану вашого здоров'я ви можете звернутися до найближчої лікарні.
- Не забувайте мати при собі Covid-сертифікат про вакцинацію.
- Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо Covid-19, ви можете зателефонувати за регіональними номерами, зазначеними в брошурі, або до Міністерства охорони здоров'я, за номером 1500, доступним цілодобово з Італії та з-за кордону +39 0232008345, + 39 0283905385.



ПЕРЕЛІК РЕГІОНАЛЬНИХ НОМЕРІВ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ COVID-19

Abruzzo 800 595 459

Calabria 800 841 289

Campania 800 550 506

Emilia-Romagna 800 033 033

Friuli Venezia Giulia 800 909060

Lazio 800 118 800

Liguria 800 811 187

Lombardia 800 894 545

Marche 800 936 677

Piemonte 800 957 795

Provincia autonoma di Trento 800 867 388

Puglia 800 713 931

Sardegna 800 311 377

Sicilia 800 458787

Toscana 800 432525

Umbria 800 636 363

Valle d'Aosta 800 122 121

Veneto 800 462 340